

proposta di legge n. 280

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 14 dicembre 2012

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI
A TUTELA DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA

Signori Consiglieri,

a seguito dell'approvazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), la Regione ha provveduto a dare attuazione ai relativi contenuti avviando un processo di ampia consultazione con i soggetti sociali che operano sul territorio.

Strumento della programmazione regionale è stato il Piano sociale regionale, introdotto dalla legge 328/2000. In particolare, con i Piani sociali del 2000 e del 2008 sono stati definiti l'articolazione territoriale, il funzionamento degli Ambiti territoriali sociali (ATS) e le modalità di predisposizione dei Piani sociali territoriali, mentre l'attuale Piano socio-sanitario ha proceduto all'integrazione del sistema regionale sociale con il sistema sanitario e socio-sanitario.

A oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge 328/2000, è divenuto improrogabile realizzare a livello di legislazione regionale ciò che in questi anni è stato avviato a livello di sperimentazione organizzativa, ovvero un sistema integrato - tra Comuni e tra differenti settori del welfare - di interventi e servizi sociali (pubblici e privati) attraverso una metodologia di forte partecipazione (sussidiarietà orizzontale).

Sul piano istituzionale la proposta introduce infatti norme in materia di organizzazione degli ATS, i quali costituiscono il luogo privilegiato non solo per la programmazione sociale, ma anche per la gestione associata dei servizi alla persona.

La proposta chiarisce, altresì, il ruolo e la funzione tecnica del direttore di ATS che va ad esercitare le funzioni precedentemente assegnate al coordinatore di ATS, nonché il ruolo e la funzione politica dei Comitati dei Sindaci in ordine alla programmazione sociale e alla programmazione integrata con il Distretto sanitario.

La logica politica che sorregge la proposta punta a valorizzare lo sviluppo qualitativo e quantitativo della domiciliarità garantendo alla stessa un adeguato supporto finanziario, ma anche tecnico, professionale e territoriale. A tal fine, un ruolo di centrale importanza è riconosciuto alla famiglia, con particolare riferimento alle famiglie con figli, a quelle che prestano assistenza in casa agli anziani non autosufficienti, a quelle che accudiscono figli con disabilità.

Altri elementi di novità riguardano:

- a) i criteri di compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi prevedendo la possibilità, da parte della Regione, di fissare una soglia minima al sotto della quale l'esenzione dalla compartecipazione sia totale;
- b) l'introduzione di titoli validi per l'acquisizione

di servizi presso strutture accreditate sulla base di criteri regionali di accesso;

- c) l'obbligo del rispetto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi da parte degli enti pubblici;
- d) l'impegno ad assicurare una effettiva partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione sociale regionale e locale;
- e) l'istituzione del sistema informativo per le politiche sociali e dell'Osservatorio regionale per le politiche sociali.

La proposta si struttura in tre titoli, a loro volta distinti in capi, rispettivamente dedicati alle "Norme generali" (articoli 1-18), alle "Disposizioni per specifiche aree di intervento" (articoli 19-24) e alle "Disposizioni finanziarie, transitorie e finali" (articoli 25-28).

Gli articoli da 1 a 4 sono ricompresi nel Titolo I, relativo alle "Norme generali". In particolare, l'articolo 1, comma 2, individua i principi ispiratori della proposta di legge, volti alla creazione di un sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia. Tale sistema si basa sul principio della libertà e dignità della persona e su quello dell'uguaglianza di trattamento. A livello di programmazione, la proposta di legge dà attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale.

L'articolo 2 definisce i "servizi sociali", elenca le tipologie di servizi sociali disciplinate dalle leggi regionali e assegna alla Giunta regionale il compito di stabilire gli standard organizzativi, le figure professionali da impiegare in ogni tipo di servizio sociale, nonché la realizzazione di progetti sperimentali per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi sociali ed educativi.

L'articolo 3 contiene un'ampia definizione del soggetto destinatario dei servizi sociali e individua nel Comune l'ente tenuto a fornire l'assistenza sociale, anche in caso di necessità e urgenza, o quando si tratta di assistere persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio della regione.

L'articolo 4 precisa che l'integrazione socio-sanitaria si fonda sulla "competenza sociale dei Comuni e sulla competenza socio-sanitaria dei distretti dell'Azienda sanitaria unica regionale" (comma 1) e che "le attività a integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di recupero e mantenimento delle autonomie personali, di inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato a tutela della salute complessiva della persona" (comma 2).

Gli articoli da 5 a 11, ricompresi nel Capo I "Assetto istituzionale", individuano le competen-

ze della Regione (articolo 5), quelle dei Comuni (articolo 6) nonché quelle degli ATS, nel cui ambito sono ricompresi i Comuni singoli o associati (articoli 7-9).

L'articolo 5 attribuisce alla Regione funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo. In particolare, la Giunta regionale determina la durata e l'ordinamento didattico dei corsi di formazione, le strutture e i servizi in cui possono operare le figure professionali sociali, nonché la predisposizione annuale di un atto di indirizzo concernente le modalità di attuazione dei piani per la formazione e per l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali.

A norma dell'articolo 6, i Comuni sono titolari delle funzioni e dei compiti concernenti l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali a livello locale e concorrono alla programmazione del sistema integrato dei servizi sociali. Fermo restando quanto previsto nella normativa statale vigente in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali, i Comuni ricompresi negli ATS possono gestire i servizi sociali in forma associata, mediante convenzione o unione dei Comuni, secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale.

Gli ATS, rappresentano la fetta di territorio sul quale operano i Comuni i cui sindaci compongono il Comitato dei Sindaci, organo di programmazione e organizzazione dell'ATS medesima (articoli 7 e 8).

Per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità sul territorio regionale dell'erogazione dei servizi, è istituito il Coordinamento regionale degli ambiti territoriali sociali, con funzioni consultive e propositive. Esso è composto dal Presidente della Giunta regionale (o l'Assessore da lui delegato), con funzioni di Presidente e i Presidenti dei Comitati dei Sindaci (articolo 9).

Gli articoli 10 e 11 sono inseriti nel Capo II relativo a "Partecipazione e soggetti sociali".

In particolare, l'articolo 10 prescrive il ricorso al metodo aperto di coordinamento (MAC) quale principio generale nelle relazioni con le organizzazioni sindacali, le organizzazioni di categoria e i soggetti del terzo settore. L'articolo 11 individua nelle consulte di settore lo strumento ordinario di partecipazione per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente proposta di legge.

Oltre alle consulte previste dalle norme regionali di settore, sono istituite: la Consulta per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche e la Consulta per il contrasto della povertà estrema e del disagio sociale (articolo 11, comma 2).

Gli articoli da 12 a 15 compongono il Capo III

del Titolo I, relativo agli "Strumenti della programmazione". In particolare gli articoli 12 e 13 disciplinano, rispettivamente, la durata e il contenuto del Piano socio-sanitario regionale e del Piano di ambito territoriale sociale.

Gli articoli 14 e 15 istituiscono, rispettivamente, il Sistema informativo regionale per la programmazione, gestione, verifica e valutazione delle politiche sociali (SIRPS), quale strumento di definizione e organizzazione dei flussi informativi richiesti alla rete dei servizi e agli ATS (articolo 14) e l'Osservatorio regionale per le politiche sociali, ai fini della ricognizione e del monitoraggio dei bisogni sociali della popolazione (articolo 15).

Il Capo IV "Gestione dei servizi e delle strutture", introduce norme sulla gestione dei servizi sociali (articolo 16), sui titoli per l'acquisizione di servizi (articolo 17) e, soprattutto, disciplina il regime di compartecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sulla base di livelli differenziati per reddito e patrimonio definiti con deliberazione della Giunta regionale secondo la normativa statale in materia (articolo 18).

Il Titolo II contiene "Disposizioni per specifiche aree di intervento" con particolare riferimento alle "Politiche a favore degli anziani" (Capo I), alle "Politiche in materia di dipendenze patologiche" (Capo II) e alle "Politiche per il contrasto della povertà e del disagio sociale" (Capo III).

In particolare, il Capo I impegna la Regione a promuovere la qualificazione e l'articolazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane (articolo 19); la Giunta regionale definisce i criteri per l'accertamento della condizione di "anziano non autosufficiente" (articolo 20) e istituisce un apposito fondo per la realizzazione dei servizi a loro dedicati (articolo 21).

Il Capo II promuove attraverso l'istituzione di un sistema integrato dei servizi per le dipendenze patologiche, interventi finalizzati a contrastare la domanda di droghe legali e illegali (articolo 22).

Il Capo III promuove azioni volte ad assicurare il sostegno economico a persone che versano in condizioni di povertà, con particolare attenzione a coloro che sono in condizioni di povertà estrema, a persone prive di fissa dimora e di reti familiari di supporto (articolo 23). Inoltre, la Regione coordina le azioni e gli interventi a favore delle persone vittime di situazioni di violenza o di sfruttamento (articolo 24).

Il Titolo III contiene le "Disposizioni finanziarie, transitorie e finali" della proposta di legge (articoli 25-28).

Titolo I

Norme generali

Art. 1 *(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in armonia con le previsioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), detta norme per la realizzazione e gestione del sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia, di seguito denominato sistema integrato dei servizi sociali.

2. Il sistema integrato dei servizi sociali è organizzato nel rispetto della libertà e della dignità della persona e dell'uguaglianza di trattamento e si fonda su una programmazione informata al principio di sussidiarietà. Il sistema assicura in particolare:

- a) il sostegno alla famiglia, in particolare a quella con minorenni, persone disabili o anziani non autosufficienti, quale soggetto centrale e attivo nella costruzione del sistema di solidarietà sociale;
- b) l'universalità del diritto di accesso alle prestazioni sociali;
- c) la prevenzione, il contrasto e la rimozione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale anche attraverso l'introduzione di strumenti di sostegno al reddito personale e familiare;
- d) la promozione dell'autonomia della persona sostenendo le esperienze tese a favorirla;
- e) la partecipazione attiva dei cittadini e degli utenti all'organizzazione e alla gestione dei servizi sociali;
- f) il coordinamento e l'integrazione delle politiche sociali con i servizi pubblici alla persona, in particolare con quello sanitario;
- g) il concorso degli utenti al costo dei servizi, in relazione alla loro condizione economica.

3. In attuazione dei principi e delle finalità di cui al comma 2, la Regione e i Comuni associati negli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 7 realizzano interventi volti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) mantenimento a domicilio e in famiglia delle persone non autosufficienti e sviluppo dell'autonomia personale;
- b) sviluppo dell'offerta residenziale e semiresidenziale con particolare attenzione alle persone non autosufficienti;
- c) inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disabilità;

- d) sostegno e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza;
- e) tutela dei diritti dei minorenni anche fuori dalla famiglia di origine;
- f) tutela, sostegno e promozione della famiglia nelle sue responsabilità e funzioni genitoriali;
- g) prevenzione, riabilitazione e cura, per quanto di competenza, del disagio sociale derivante da ogni forma di dipendenza patologica;
- h) inclusione sociale e culturale dei cittadini stranieri immigrati e assistenza alle popolazioni nomadi;
- i) sostegno all'inserimento sociale di cittadini adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e di ex detenuti;
- j) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto alla povertà relativa ed estrema;
- k) lotta alla tratta delle persone;
- l) promozione e organizzazione di reti educative;
- m) promozione del servizio civile regionale.

Art. 2

(Tipologie di servizi sociali)

1. Per servizi sociali si intendono gli interventi e le prestazioni coordinati nei diversi settori della vita sociale aventi come scopo la promozione del benessere della persona con riferimento alla conservazione e allo sviluppo delle capacità di ciascuno a svolgere una vita di relazione soddisfacente in un ambiente idoneo e sicuro. Sono esclusi gli interventi e le prestazioni assicurati dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelli assicurati in sede di amministrazione della giustizia.

2. Nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1, i servizi sociali diretti a rispondere alle esigenze dei destinatari di cui all'articolo 3 annoverano in particolare le seguenti tipologie:

- a) servizi sociali professionali e segretariato sociale per l'accesso ai servizi e per la presa in carico dell'assistito;
- b) servizi di pronto intervento sociale per situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) servizi e misure atte a favorire la permanenza a domicilio;
- d) servizi territoriali a carattere residenziale e semiresidenziale;
- e) misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito.

3. La Giunta regionale stabilisce per ogni tipo di servizio di cui al comma 2 gli standard organizzativi e le figure professionali da impiegare.

4. La Giunta regionale, d'intesa con altri enti pubblici e privati, promuove la realizzazione di

progetti sperimentali per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi sociali ed educativi.

Art. 3

(Destinatari dei servizi sociali)

1. Sono destinatari dei servizi del sistema integrato regionale i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea, gli stranieri di cui agli articoli 18 e 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i minorenni stranieri non accompagnati, i rifugiati e richiedenti asilo e gli apolidi.

2. Sono, altresì, destinatari dei servizi, limitatamente a quelli necessari e urgenti, le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale.

3. L'assistenza ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 è garantita dal Comune di residenza o, in mancanza, dal Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.

4. I destinatari dei servizi concorrono al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche individuali o del nucleo familiare a cui appartengono, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 e dalle relative disposizioni di attuazione sulla base della normativa statale vigente.

Art. 4

(Integrazione socio-sanitaria)

1. L'integrazione socio-sanitaria è fondata sulla competenza sociale dei Comuni e sulla competenza socio-sanitaria dei distretti dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) i quali, in accordo, ne definiscono i modelli organizzativi e gestionali in coerenza con le direttive regionali adottate in base alle disposizioni di cui al comma 4.

2. Le attività a integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di recupero e mantenimento delle autonomie personali, di inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato a tutela della salute complessiva della persona.

3. Le attività di cui al comma 2 si distinguono in:

- a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dai distretti sanitari;
- b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assi-

curate dai Comuni associati in ambiti territoriali sociali.

4. Le attività di cui al presente articolo sono gestite in base alle disposizioni contenute nella legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale).

Capo I

Assetto istituzionale

Art. 5

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie di cui alla presente legge, curando l'integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie, educative, formative, occupazionali e abitative.

2. La Giunta regionale, in particolare:

- a) individua gli ATS di cui all'articolo 7 e istituisce l'elenco degli aventi titolo al ruolo di direttore di ATS stabilendone le funzioni e i compiti;
- b) ripartisce le risorse a carico del Fondo di cui all'articolo 25;
- c) esercita funzioni di controllo sul buon funzionamento, l'economicità e l'adeguatezza dei servizi erogati dagli ATS, dagli enti locali e dai soggetti privati gestori di strutture autorizzate e accreditate;
- d) istituisce e organizza il sistema informativo di cui all'articolo 14;
- e) promuove, attua e finanzia iniziative per la realizzazione, anche tramite progetti pilota, di obiettivi specifici e per contribuire alla soluzione di bisogni emergenti;
- f) stabilisce il sistema tariffario delle tipologie dei servizi dell'area dell'integrazione socio-sanitaria e dell'area sociale;
- g) partecipa a progetti interregionali finalizzati allo studio e allo sviluppo delle politiche sociali e dei sistemi di welfare;
- h) esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti con le modalità previste dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa).

3. La Giunta regionale, in base a quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di formazione professionale, determina la durata e

l'ordinamento didattico dei corsi di formazione, nonché le strutture e i servizi in cui possono operare le figure professionali sociali previste dalla normativa vigente.

4. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni sindacali e del terzo settore, predispone annualmente un atto di indirizzo concernente le modalità di attuazione dei piani per la formazione e per l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali.

5. La Giunta regionale adotta, previo parere della competente Commissione assembleare, uno o più regolamenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 6

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni sono titolari delle funzioni e dei compiti concernenti l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali a livello locale.

2. I Comuni concorrono alla programmazione del sistema integrato dei servizi sociali ed esercitano le funzioni di progettazione del sistema locale dei servizi mediante il piano di ambito territoriale sociale, in coerenza con il Piano socio-sanitario regionale.

3. Fermo restando quanto previsto nella normativa statale vigente in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali, i Comuni ricompresi negli ATS di cui all'articolo 7 possono gestire i servizi sociali in forma associata, mediante convenzione o unione dei Comuni.

4. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo per l'attuazione di quanto previsto al comma 3, con criteri premianti per le forme associative.

Art. 7

(Ambiti territoriali sociali)

1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), individua gli ATS di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della l. 328/2000, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, della l.r. 13/2003.

Art. 8

(Comitato dei Sindaci)

1. In ogni ATS è costituito il Comitato dei Sindaci, composto dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito medesimo. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente e si dota di un regolamento per il proprio funzionamento.

2. Il Comitato dei Sindaci adotta gli atti di

indirizzo e di programmazione relativi all'ATS e in particolare:

- a) stabilisce le forme gestionali più adatte per l'organizzazione della rete locale dei servizi sociali in forma associata;
- b) approva il piano di ATS e il programma attuativo di cui all'articolo 13, sentiti il direttore del distretto e i soggetti pubblici di cui all'articolo 10;
- c) nomina il direttore dell'ATS;
- d) individua, sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1, le tipologie di servizi sociali da realizzare a livello di ATS e le relative modalità di accesso;
- e) attua gli indirizzi della programmazione regionale, anche avvalendosi della partecipazione dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11;
- f) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 25;
- g) istituisce l'Ufficio di promozione sociale, con funzioni di raccordo tra gli utenti e gli erogatori dei servizi;
- h) organizza e disciplina il servizio sociale professionale e il segretariato sociale.

Art. 9

(Coordinamento regionale degli ambiti territoriali sociali)

1. Per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità sul territorio regionale dell'erogazione dei servizi, è istituito con deliberazione della Giunta regionale, presso la struttura organizzativa regionale competente in materia, il Coordinamento regionale degli ambiti territoriali sociali, con funzioni consultive e propositive.

2. Fanno parte del Coordinamento di cui al comma 1:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente;
- b) i Presidenti dei Comitati dei Sindaci.

3. La Giunta regionale determina le modalità di costituzione e di funzionamento del Coordinamento.

Capo II Partecipazione e soggetti sociali

Art. 10

(Partecipazione)

1. Al fine di assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini e degli utenti, nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5 la Giunta regionale assume il metodo aperto di coordinamento

(MAC) quale principio generale nelle relazioni con i soggetti sociali di cui al comma 2.

2. Sono soggetti sociali le organizzazioni sindacali, le organizzazioni di categoria e i soggetti del terzo settore.

3. Sono individuati, in particolare, come soggetti del terzo settore il Forum del terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le associazioni che svolgono attività di sostegno alla famiglia, le associazioni di tutela delle persone disabili, le associazioni d'immigrati, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose, altri soggetti privati non a scopo di lucro.

4. La Giunta regionale dà attuazione alla presente legge attivando modalità di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali sugli atti di natura programmatica e regolamentare previsti dalla presente legge.

5. La Giunta regionale assicura il confronto con le organizzazioni di categoria e i soggetti di cui al comma 3 sui temi generali della programmazione sociale.

Art. 11 *(Consulte)*

1. La Giunta regionale si avvale delle consulte di settore quale strumento ordinario di partecipazione per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Oltre a quelle previste dalle norme regionali di settore, sono istituite, presso la struttura organizzativa regionale competente:

- a) la Consulta per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche;
- b) la Consulta per il contrasto della povertà estrema e del disagio sociale.

3. Spetta alle Consulte di cui al comma 2 collaborare all'esercizio delle funzioni della presente legge e, in particolare:

- a) presentare proposte e osservazioni sulla programmazione regionale di settore;
- b) proporre modelli d'intervento a carattere innovativo e sperimentale;
- c) formulare proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sulle tematiche di settore;
- d) promuovere lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti nel settore di riferimento anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;
- e) esprimere parere circa i rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge, anche al fine di proporre eventuali modifiche o adeguamenti;

f) indire periodicamente una conferenza regionale sulle tematiche inerenti al settore di riferimento.

4. La Giunta regionale costituisce le Consulte di cui al comma 2, determinandone la composizione e il funzionamento. Nel regolamento di funzionamento delle Consulte può essere prevista la costituzione al loro interno di commissioni ristrette per l'esame di argomenti specifici.

5. Le Consulte durano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

6. Ai componenti le Consulte è corrisposto per ogni seduta il solo rimborso delle spese di viaggio, determinato con le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).

Capo III Strumenti della programmazione

Art. 12 *(Piano socio-sanitario regionale)*

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), il Piano socio-sanitario regionale determina le linee di programmazione nelle materie di cui alla presente legge e in particolare:

- a) gli obiettivi generali da perseguire e le priorità di intervento, nonché le aree socio-assistenziali oggetto di progetti-obiettivo e di azioni programmatiche;
- b) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella locale e gli indirizzi per l'adozione dei piani di ATS;
- c) i criteri per migliorare l'economicità e l'efficienza del sistema attraverso il coordinamento dei soggetti in esso operanti;
- d) gli indirizzi e i criteri per la destinazione e il riparto delle risorse finanziarie sulla base del fabbisogno di servizi e dei relativi finanziamenti;
- e) le esigenze di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori;
- f) le modalità di verifica dello stato dei servizi e della qualità degli interventi attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 14 e le procedure di ispezione e controllo;
- g) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei

titoli validi per l'acquisizione di servizi sociali di cui all'articolo 17.

2. Il Piano ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo.

3. La Giunta regionale approva le linee guida per l'attuazione del Piano, sentita la commissione assembleare competente.

Art. 13

(Piano di ambito territoriale sociale e programma attuativo)

1. Il piano di ambito territoriale sociale, redatto in conformità e nei termini previsti dal Piano socio-sanitario regionale, contiene in particolare:

- a) gli obiettivi di promozione sociale che si intendono raggiungere in base alle relative priorità di intervento;
- b) le disposizioni riguardanti le tipologie di servizi di cui all'articolo 2;
- c) le forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali e con i soggetti sociali di cui all'articolo 10;
- d) i progetti innovativi e i servizi di nuova istituzione;
- e) le risorse ripartite per aree di intervento.

2. Il piano ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo.

3. Il programma attuativo specifica le indicazioni del piano di cui al comma 1 ed è adottato entro il mese di febbraio di ogni anno.

Art. 14

(Sistema informativo regionale per le politiche sociali)

1. La Giunta regionale istituisce il Sistema informativo regionale per la programmazione, gestione, verifica e valutazione delle politiche sociali (SIRPS), quale strumento di definizione e organizzazione dei flussi informativi richiesti alla rete dei servizi e agli ATS.

2. Costituiscono elementi del SIRPS la base dati dei servizi, degli enti pubblici e dei soggetti sociali di cui all'articolo 10 e degli altri organismi operanti nel settore sociale, nonché la base dati dei fascicoli socio-sanitari relativi ai beneficiari delle prestazioni, cui sono raccordati gli ulteriori flussi informativi ritenuti necessari per una compiuta conoscenza del sistema.

3. I soggetti titolari dei dati di cui al comma 2 del presente articolo sono tenuti a fornire le informazioni richieste per alimentare il SIRPS. Ai soggetti inadempienti può essere sospesa dalla Giunta regionale l'erogazione dei contributi fi-

nanziari per la gestione dei servizi sociali secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 5.

4. La Giunta regionale assicura il coordinamento e il collegamento del SIRPS con il relativo sistema informativo statale, con il Sistema informativo sanitario integrato di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), della l.r. 13/2003 e con i sistemi di altre aree d'interesse sociale.

Art. 15

(Osservatorio regionale per le politiche sociali)

1. La Giunta regionale istituisce, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, l'Osservatorio regionale per le politiche sociali, ai fini della ricognizione e del monitoraggio dei bisogni sociali della popolazione.

2. L'Osservatorio svolge la propria attività nell'ambito della struttura organizzativa regionale competente in materia di servizi sociali.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale determina le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

Capo IV

Gestione dei servizi e delle strutture

Art. 16

(Gestione dei servizi sociali)

1. I servizi sociali possono essere progettati, organizzati e gestiti sia da enti pubblici che da soggetti privati.

2. La Giunta regionale, previo parere del CAL, disciplina le modalità e i criteri per l'affidamento dei servizi da parte degli enti locali e degli altri enti pubblici, in conformità alle disposizioni statali in materia.

3. Negli affidamenti relativi ai servizi alla persona, gli enti pubblici procedono all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 17

(Titoli per l'acquisizione di servizi)

1. I Comuni possono assicurare le prestazioni sociali mediante l'assegnazione di titoli validi per l'acquisizione di servizi presso le strutture e i servizi sociali accreditati.

2. Il Piano socio-sanitario regionale determina i criteri e le modalità per l'adozione dei titoli di cui al comma 1.

Art. 18*(Compartecipazione degli assistiti)*

1. L'assistito partecipa al costo delle prestazioni sulla base di livelli differenziati per reddito e patrimonio definiti con deliberazione della Giunta regionale secondo la normativa statale in materia.

2. La Giunta regionale, per i servizi finanziati in tutto o in parte dalla Regione, fissa la soglia minima per l'esenzione totale dalla compartecipazione, parametrandola ai tipi di servizio e determinandone i criteri di applicazione, al di sotto della quale il Comune di residenza dell'assistito assume interamente gli oneri per le prestazioni sociali. L'ATS, con proprio regolamento, stabilisce le quote di compartecipazione per singolo servizio anche con modalità lineare, la soglia minima di esclusione dalla partecipazione e la soglia massima oltre la quale l'assistito è tenuto alla copertura totale del costo del servizio.

3. Agli assistiti è garantito il mantenimento di una quota del proprio reddito per il soddisfacimento delle esigenze di vita secondo le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale.

4. E' fatto salvo il rimborso del costo delle prestazioni anticipate in via d'urgenza dal Comune di temporaneo soggiorno dell'assistito nei confronti del Comune di residenza.

5. Il livello di reddito e patrimonio dell'assistito non può costituire motivo di esclusione ai fini dell'accesso ai servizi sociali.

6. I servizi di tipo residenziale sono a carico del Comune di residenza anche in caso di mutamenti successivi del luogo di residenza dell'assistito o di erogazione della prestazione.

Titolo II**Disposizioni per specifiche
aree di intervento****Capo I****Politiche a favore degli anziani****Art. 19***(Interventi)*

1. Al fine di sostenere il mantenimento in famiglia degli anziani, la Regione promuove la qualificazione e l'articolazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane, privilegiando la domiciliarità, il sostegno alla vita di relazione nella comunità locale e la valorizzazione delle loro risorse positive in rapporto alla vita familiare e sociale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale:

- a) potenzia i servizi di supporto alle famiglie che si fanno carico di garantire l'assistenza a un proprio componente anziano non autosufficiente;
- b) promuove l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche per il collegamento della persona anziana con centri di pronto intervento;
- c) promuove l'utilizzo di nuove tecnologie per il miglioramento della qualità della vita all'interno della propria abitazione per l'anziano con limitata autonomia, per i familiari e per gli operatori coinvolti nel percorso di cura;
- d) favorisce l'affidamento di anziani a famiglie selezionate, al fine di consentire il mantenimento delle abitudini di vita nel proprio contesto territoriale e ne stabilisce criteri e limiti;
- e) promuove l'apertura alla comunità locale delle strutture residenziali e diurne per favorire le relazioni sociali e l'incontro tra generazioni, nonché la partecipazione dei rappresentanti dei familiari nelle residenze protette;
- f) promuove l'istituzione di servizi civici e centri di aggregazione e di informazione cui partecipano le persone anziane attive per valorizzarne le esperienze e le competenze;
- g) sostiene l'attività di volontariato e di utilità sociale, in particolare per lo sviluppo di esperienze dei gruppi di auto mutuo aiuto (AMA).

Art. 20

(Anziani non autosufficienti)

1. Si considerano anziani non autosufficienti le persone ultrasessantacinquenni che hanno subito una perdita parziale o totale dell'autonomia personale riguardo ad abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto determinante di altre persone prestato in modo globale e continuativo.

2. A seguito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza, i soggetti di cui al comma 1 vengono presi in carico dalla struttura organizzativa competente istituita presso ciascun distretto sanitario in collaborazione con il personale del servizio sociale professionale dell'ATS competente.

3. La Giunta regionale definisce i criteri per:

- a) l'accertamento della condizione di non autosufficienza attraverso gli strumenti di valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali della persona;
- b) l'attivazione delle modalità di presa in carico dell'anziano non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza.

4. Per dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 19 i piani di ambito territoriale sociale prevedono la realizzazione dei seguenti servizi in favore delle persone non autosufficienti:

- a) assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata di concerto con l'ASUR;
- b) erogazione di contributi economici alle famiglie che assicurano l'assistenza domiciliare;
- c) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale anche temporanea;
- d) servizi di sollievo alla famiglia e di affidamento familiare;
- e) centri diurni di aggregazione sociale e di socializzazione.

Art. 21

(Fondo per gli anziani non autosufficienti)

1. Al fine di garantire una più efficace tutela sia delle persone non autosufficienti sia delle loro famiglie è istituito, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 25, il Fondo per gli anziani non autosufficienti.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento delle prestazioni e dei servizi sociali forniti dai soggetti pubblici e privati autorizzati e in particolare all'attivazione e al rafforzamento di servizi socio-assistenziali atti prevalentemente a favorire, anche attraverso servizi di sollievo alla famiglia, l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.

3. Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 il Fondo nazionale di settore di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), gli stanziamenti statali non vincolati, le risorse regionali e le risorse di altri soggetti pubblici e privati.

4. Le modalità per l'utilizzo del Fondo sono stabilite dalla Giunta regionale. La concessione di contributi è subordinata alla compartecipazione finanziaria dei Comuni secondo percentuali fissate nella medesima deliberazione.

Capo II

Politiche in materia di dipendenze patologiche

Art. 22

(Interventi)

1. La Regione promuove, attraverso il sistema integrato dei servizi per le dipendenze patologiche, servizi e interventi finalizzati a contrastare la domanda di droghe legali e illegali, nonché al contrasto di altre dipendenze patologiche

e all'inclusione sociale di soggetti con dipendenze patologiche.

2. Il sistema integrato dei servizi di cui al comma 1 è costituito dagli enti pubblici, dalle strutture accreditate e dalle organizzazioni del terzo settore con esperienza specifica, rappresentate nei Dipartimenti integrati per le dipendenze patologiche istituiti presso l'ASUR, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, della l.r. 13/2003.

3. Il sistema integrato realizza azioni di prevenzione e di intervento precoce dei comportamenti che possono determinare dipendenze patologiche, nonché azioni di trattamento e azioni di inclusione sociale al fine del completo recupero e della riabilitazione sociale della persona anche se sottoposta a regimi di restrizione delle libertà individuali. Il sistema integrato garantisce altresì azioni di riduzione del danno.

Capo III **Politiche per il contrasto della povertà** **e del disagio sociale**

Art. 23 *(Interventi)*

1. La Regione promuove azioni volte ad assicurare il sostegno economico a persone che versano in condizioni di povertà, con particolare attenzione a quelle di povertà estrema, a persone prive di fissa dimora e di reti familiari di supporto, al fine di:

- a) contrastare le situazioni nelle quali l'assenza o la carenza di reddito determina esclusione sociale;
- b) favorire l'accesso al lavoro, attraverso piani individuali d'inserimento lavorativo e di inclusione sociale;
- c) promuovere reti di solidarietà e dei gruppi di AMA in collaborazione con il terzo settore;
- d) coordinare i soggetti sociali che operano nel settore per sostenere le persone più fragili e contrastare i fenomeni di povertà estrema.

2. Sono destinatari degli interventi anche le vittime della tratta e le popolazioni nomadi.

Art. 24 *(Servizi di protezione sociale)*

1. La Regione coordina le azioni di contrasto della povertà e del disagio sociale realizzate attraverso:

- a) servizi di prima e seconda accoglienza, sia diurna che residenziale;
- b) interventi di sostegno economico, realizzati

nell'ambito di progetti individuali d'inserimento sociale;

- c) servizi di informazione e orientamento;
- d) servizi mirati all'occupabilità e alla riqualificazione professionale;
- e) servizi di strada;
- f) attività di supporto, assistenza e coordinamento per l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari;
- g) progetti di carattere sperimentale e innovativo;
- h) campagne di sensibilizzazione.

2. La Regione promuove la costituzione di centri di volontariato per la consulenza legale e l'assistenza giuridica a favore delle vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché di situazioni di sfruttamento.

3. La Regione coordina gli interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di situazioni di violenza o di sfruttamento, in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati.

Titolo III

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 25

(Fondo per le politiche sociali)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è istituito il Fondo per le politiche sociali, che comprende:

- a) il Fondo per la gestione dei servizi di ATS;
- b) Il Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia e dell'infanzia nel quale confluiscono:
 - 1) le risorse finanziarie per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti");
 - 2) le risorse finanziarie per gli interventi a sostegno della famiglia di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia);
- c) il Fondo per gli interventi a sostegno delle persone in condizione di disabilità nel quale confluiscono:
 - 1) le risorse di cui all'articolo 29 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozio-

- ne e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità);
- 2) le risorse per le prestazioni assistenziali di cui alla legge regionale 27 aprile 1990, n. 46 (Continuità delle prestazioni assistenziali a favore dei soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, già assistiti dalle amministrazioni provinciali, mediante l'erogazione di anticipazioni sulle rette di mantenimento agli istituti ospitanti);
 - 3) le risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale destinate alle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità;
- d) il Fondo per gli anziani non autosufficienti di cui all'articolo 21;
- e) il Fondo per il disagio e l'inclusione sociale comprensivo:
- 1) delle risorse regionali e del Fondo sanitario nazionale per gli interventi di prevenzione e trattamento delle dipendenze patologiche ai sensi dell'articolo 22;
 - 2) degli interventi di contrasto della povertà e del disagio sociale ai sensi dell'articolo 23;
 - 3) delle risorse per il sostegno dei diritti e per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati);
 - 4) delle risorse di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28 (Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti);
 - 5) delle risorse finanziarie a sostegno dell'attività della fondazione Banco alimentare di cui alla legge regionale 17 marzo 1998, n. 5 (Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa "verso la banca etica soc. coop. a r.l.", e a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare);
- f) il Fondo per associazioni e altri interventi con finalità sociali comprensivo delle risorse destinate:
- 1) alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale);
 - 2) alle cooperative sociali di cui alla legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Pro-

- mozione e sviluppo della cooperazione sociale);
- 3) al volontariato di cui alla legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato);
 - 4) al sostegno degli oratori e degli altri enti religiosi di cui alla legge regionale 11 novembre 2008, n. 31 (Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari);
 - 5) agli interventi speciali in campo sociale per progetti trasversali, sperimentali e investimenti di cui all'articolo 2, comma 4;
 - 6) al sistema regionale del servizio civile di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile);
 - 7) alla collaborazione istituzionale per lo studio e lo sviluppo delle politiche sociali e dei sistemi di welfare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g);
 - 8) allo sviluppo e al funzionamento del sistema informativo di cui all'articolo 14;
- g) il Fondo per gli interventi in conto capitale finalizzati allo sviluppo della rete delle strutture socio assistenziali.

Art. 26

(Norme finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse finanziarie dello Stato e della Regione.

2. A decorrere dall'anno 2013 l'entità della spesa regionale è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Per l'iscrizione delle risorse statali e regionali destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 25, è istituita, nell'Area 5 "Servizi alla Persona" dello stato di previsione della spesa del bilancio, la Funzione Obiettivo denominata "Fondo per le politiche sociali" con le seguenti UPB:

- a) Fondo per la gestione dei servizi di ATS – corrente;
- b) Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia e dell'infanzia – corrente;
- c) Fondo per gli interventi a sostegno delle persone in condizioni di disabilità - corrente;
- d) Fondo per gli anziani non autosufficienti - corrente;
- e) Fondo per il disagio e l'inclusione sociale - corrente;
- f) Fondo per le associazioni e altri interventi con finalità sociali- corrente;

- g) Fondo per lo sviluppo della rete delle strutture socio-assistenziali – investimento.

Art. 27

(Norme transitorie e finali)

1. Le Province esercitano le funzioni loro conferite dalla legislazione regionale fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino delle funzioni delle Province stesse.

2. Le Comunità montane alle quali i Comuni hanno delegato le relative funzioni provvedono alla gestione associata dei servizi sociali fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino delle Comunità montane stesse.

3. I riferimenti contenuti negli atti della Regione al coordinatore di ambito sociale si intendono fatti al direttore di ambito territoriale sociale.

4. Gli atti posti in essere sulla base delle disposizioni previgenti continuano ad avere efficacia fino all'adozione degli atti assunti in attuazione della presente legge.

Art. 28

(Modifiche e abrogazioni)

1. La rubrica dell'articolo 2 della l.r. 30/1998 è sostituita dalla seguente: "Interventi di sostegno alle famiglie".

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 30/1998 è aggiunta la seguente:

"b bis) l'istituzione di centri per la famiglia e scuole per genitori in collaborazione con le istituzioni pubbliche e del terzo settore."

3. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 30/1998, le parole: "Fondo regionale per il sostegno finanziario alla famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "Interventi di sostegno alle famiglie".

4. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/2003 è aggiunta la seguente:

"e bis) il pronto intervento, l'accoglienza, la protezione, l'assistenza e il supporto ai minori italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono o privi di assistenza familiare o che risultano non accompagnati, privilegiando l'affidamento temporaneo a famiglie."

5. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/2003 sono aggiunte le seguenti:

"g bis) agrinido;

g ter) nidi domiciliari."

6. Dopo il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 9/2003 sono aggiunti i seguenti:

"7 bis. E' agrinido il servizio educativo rivolto a bambini da uno a tre anni, svolto dall'imprenditore agricolo attraverso l'utilizzo della propria azienda in connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di

animali. L'attività agricola rimane principale sia in termini di tempo dedicato, sia di personale impiegato, mentre quella educativa è svolta secondo le prescrizioni della normativa di settore, in base al progetto pedagogico e architettonico stabiliti dalla Giunta regionale.

7 ter. E' nido domiciliare il servizio complementare al nido d'infanzia, che può fornire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei genitori. Tale servizio consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a educatori appositamente formati che professionalmente operano presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato.”.

7. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità), dopo le parole: “La Regione” sono inserite le seguenti: “, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18,”.

8. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 18/1996 è aggiunta la seguente:

“c bis) promuove l'inserimento e il coinvolgimento della persona con disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi e interventi mirati.”.

9. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 5 novembre 1988, n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione);
- b) 1° settembre 1992, n. 37 (Modifiche e rifinanziamento della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 concernente norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione);
- c) 20 giugno 1997, n. 37 (Modifiche dell'art. 50, commi 5 e 7, della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43: “Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione” e successive modificazioni ed integrazioni).

10. Sono o restano altresì abrogati:

- a) l'articolo 29 della l.r. 18/1996;
- b) l'articolo 4 della l.r. 5/1998;
- c) l'articolo 6 della l.r. 30/1998;
- d) l'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 11 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2001);

- e) l'articolo 10 della legge regionale 34/2001;
- f) il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale);
- g) l'articolo 19 della l.r. 9/2003;
- h) l'articolo 16 della l.r. 9/2004;
- i) la lettera k) del comma 1 dell'articolo 6 del Regolamento regionale 4 dicembre 2004, n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2003, n. 7);
- l) l'articolo 13 della l.r. 15/2005;
- m) la lettera a) del comma 6 dell'articolo 25 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona);
- n) l'articolo 37 della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008);
- o) l'articolo 19, commi 2 e 4, della l.r. 28/2008;
- p) l'articolo 6 della l.r. 31/2008;
- q) l'articolo 22 della l.r. 13/2009;
- r) l'articolo 26 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010);
- s) l'articolo 13 della l.r. 15/2012.